

ANACI VARESE
EVENTO del 17 settembre 2022
Ville Ponti di Varese

Il reato di
APPROPRIAZIONE INDEBITA

Fausto Moscatelli

1-

Articolo 646 c.p.

Appropriazione indebita.

[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, **a querela della persona offesa**, con la reclusione **da due a cinque anni** e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000

[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Articolo 649 bis c.p.

Casi di procedibilità d'ufficio (1)

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità (2) .

[1] *Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36.*

[2] *L'art. 1, comma 4, lett. v) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità».*

Articolo 124 c.p.

Termine per proporre la querela. Rinuncia.

[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, **decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto** che costituisce il reato

[II]. Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

[III]. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

[IV]. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato

Configura il reato di appropriazione indebita la condotta di chi, violando il vincolo di destinazione, **utilizzi il denaro per esigenze diverse da quelle per le quali questo è stato conferito.**

La distrazione del denaro ricevuto dai condomini e utilizzato per esigenze di altri immobili amministrati, è stata correttamente qualificata come appropriazione indebita dai giudici di merito (cfr. Sez. 2, n. 50672 del 24/10/2017, Colaianni, Rv 271385; Sez. 2, n. 24857 del 21/4/2017, Forte, 270092; Sez. 2, n. 12869 del 8/3/2016, Pigato, Rv 266370). ■ Cass. pen., Sez. II, 09 febbraio 2021, n. 11323

3

Il danaro

Nel caso di appropriazione indebita di **somme di denaro** relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato **si consuma all'atto della cessazione della carica**, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso. ■ Cass. pen., Sez. II, 15 gennaio 2020, n. 19519

La contabilità

Si intende perfezionato il delitto di **appropriazione indebita della documentazione** relativa al condominio da parte di colui che ne era stato amministratore, non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, ma **nel momento in cui l'agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta**, manifesti volontà di comportarsi come ne fosse proprietario. Analogamente, deve ritenersi che l'utilizzo delle somme versate nel conto corrente da parte dell'amministratore durante il mandato non determina l'interversione del possesso che si manifesta e consuma soltanto quando, terminato il mandato, le giacenze di cassa non vengano trasferite al nuovo amministratore. ■ Cass. pen., Sez. II, 11 maggio 2016, n. 27363.

Si veda anche Cass. pen., Sez. II, 7 maggio 2013, n. 29451 che ha condannato un amministratore ritenendo commesso il delitto di **appropriazione indebita della documentazione** relativa al condominio **al momento della notifica del precetto**, che dava seguito all'ordinanza del Tribunale di consegna della documentazione.

Il condomino

Il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune. ■ Cass. pen., sez. II, (data ud. 24 giugno 2022) 18 agosto 2022, n. 31252.

L'amministratore

Il condominio negli edifici non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini, attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela; ne consegue **che la presentazione di quest'ultima in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio condominiale presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea dei condomini.** ■ Cass. pen., Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 2347

Se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità il reato di appropriazione indebita è procedibile d'ufficio ed allora CHIUNQUE può denunciarlo

- 1- Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, **decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto** che costituisce il reato (ART. 124 C.P.)
- 2- **Se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità** il reato di appropriazione indebita è procedibile d'ufficio e dunque non c'è più il termine di tre mesi. Si può denunciare il fatto in ogni momento, purché non oltre il termine di prescrizione che è di 6 anni

Il soggetto che subisce il danno è unico, il condominio, di talchè una valutazione parcellizzata dello stesso non avrebbe ragion d'essere, ciò soprattutto con riferimento a condotte analoghe. Ragioni queste per le quali in conclusione - pure a fronte della suddivisione delle condotte in tre "macro aree" (disposizione di bonifici per un importo **già da solo sufficiente** di **58.991,57** Euro; emissione di assegni bancari per 12.517,30 Euro; mancato versamento su conti correnti del condominio per 5.520,00 Euro, cfr. pag. 3 e 5 della sentenza di primo grado) - la circostanza aggravante è stata correttamente ritenuta dai giudici di merito per **l'ammacco complessivo** del condominio, pari a **77.028,87** Euro. ■ [Cass. pen., Sez. II, 9 febbraio 2021, n. 11323.](#)

In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a **quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni.** ■ Cass. pen., Sez. II, 13 luglio 2021, n. 34525

“A fronte degli incassi di somme da parte dell'amministratore da destinare ai pagamenti delle

spese condominiali, era risultato un ammanco di somme che, logicamente, non erano state destinate alle finalità per le quali i condomini le avevano affidate all'amministratore. Ciò era sufficiente per dimostrare la responsabilità dell'imputato, considerata la veste di mandatario dell'imputato e l'assenza di prove contrarie fornite dallo stesso per giustificare la differenza tra le somme che dovevano risultare in cassa o impiegate per i pagamenti, e le somme effettivamente rinvenute". ■ Cass. pen., Sez. II, 27 ottobre 2021, n. 45902.

Il Condominio che si ritenga danneggiato dall'amministratore infedele può richiedere le restituzioni e il risarcimento dei danni in due modi:

- a) Con una ordinaria causa civile.
- b) Costituendosi parte civile nel procedimento penale, se ovviamente incardinato (su querela di parte o di ufficio, nel caso di presenza della aggravata delle rilevante gravità della appropriazione.

La costituzione di parte civile nel processo penale è prevista dagli artt. 74 e ss. del codice di procedura penale.

Articolo 74 c.p.p. Legittimazione all'azione civile

L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal **soggetto al quale il reato ha recato danno** ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile

L'amministratore imputato per il reato di appropriazione indebita può percorrere tre vie:

- a) difendersi e rimettere al Giudice il giudizio sulla sua responsabilità,
- b) trattare con i condomini e il condominio che lo accusano ai fini del risarcimento del danno con remissione della querela,
- c) nel caso di fallimento della trattativa di cui al punto b), offrire una somma e rimettere al Giudice il giudizio sulla sua congruità. Nel caso in cui il Giudice ritenga la somma congrua dichiarerà la estinzione del giudizio

Le strategie di cui ai punti b) – c) non sono praticabili nel caso in cui venga contestata l'aggravante della rilevante gravità della appropriazione indebita. Nel tale caso il reato diviene procedibile di ufficio, con le conseguenze che ne seguono, prima fra tutte la procedibilità di ufficio e non più a querela. Ed in ciò sta l'estinzione delle *chances* di cui ai superiori punti a-b), riservate ai reati procedibili a querela di parte.

Articolo 152 c.p.p. **Remissione della querela**

[I]. Nei delitti punibili a querela della persona offesa, **la remissione estingue il reato.**

[II]. La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

[III]. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

[IV]. La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Articolo 162 ter c.p. **Estinzione del reato per condotte riparatorie**

[I]. **Nei casi di procedibilità a querela** soggetta a remissione, **il giudice dichiara estinto il reato**, sentite le parti e la persona offesa, **quando l'imputato ha riparato interamente**, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, **il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento**, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

[II]. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

[III]. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.

[IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis.